

## **REGOLAMENTO COMUNALE**

### **PER LA COSTITUZIONE, RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I.**

Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (pubblicato in G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), e successive modifiche ed integrazioni, ed ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo incentivante previsto dall'articolo 113 del citato decreto (anche denominato "Codice dei contratti pubblici"). Il presente Regolamento comunale si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture

#### **Art. 1 Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni tecniche - ambito lavori**

##### **1. Quantificazione del fondo incentivante**

Il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, svolte dai dipendenti pubblici, è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, Iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26 del Codice dei contratti pubblici, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), di direzione dei lavori, di collaudo (tecnico amministrativo, funzionale e di collaudo statico).

##### **2. Graduazione del fondo incentivante**

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro pubblico da realizzare:

- a) Per opere e lavori fino a € 1.500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) Per opere e lavori di importo compreso tra € 1.500.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo di gara;
- c) Per opere e lavori di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,5% dell'importo a base di gara;
- d) Per opere e lavori di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

Per opere e lavori a rete (strade, fognature, linee elettriche ecc.) il fondo indicato ai punti b),c),d) è diminuito ulteriormente dello 0,1%.

##### **3. Opere e lavori incentivati e presupposti per l'incentivazione**

I compensi vengono riconosciuti per i lavori ed opere, compresi gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo, di riqualificazione urbana e manutenzione straordinaria previsti nel Programma annuale delle opere pubbliche o in altri atti di programmazione dell'Ente, ovvero dichiarati urgenti ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

#### **4. Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle singole opere e lavori, corrispondente alle percentuali applicate agli importi dei lavori a base d'appalto (di cui all'articolo 1 comma 2), iva esclusa, sarà inserito, già a partire dal progetto di fattibilità tecnica-economica e, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione (purché gli stessi contengano tutti gli elementi previsti per il livello omesso), nel quadro economico del costo preventivato dell'opera o del lavoro, dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 1, comma 1 del presente Regolamento.

#### **5. Modalità di destinazione del fondo incentivante**

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Regolamento sarà ripartito tra i soggetti deputati alle attività di programmazione della spesa per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per le attività di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo, di collaudatore statico (ove necessario), nonché tra i loro collaboratori.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo ed il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Le quote parti dell'80% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, corrispondenti a prestazioni che non sono state svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, costituiscono economie ed andranno ad alimentare l'apposito capitolo del bilancio comunale costituito ai sensi del comma 2 dell'articolo stesso. Le stesse saranno destinate anche a finanziare i compensi incentivanti che per qualsiasi motivo (mancata attivazione del progetto, servizio o fornitura) non trovino la prevista copertura economica oltre che finanziare gli acquisti di beni e strumentazioni, anche informatiche, utili all'attività per lo svolgimento delle funzioni tecniche.

#### **6. Disciplina per l'incentivazione delle varianti**

Le varianti non conformi all'articolo 106, comma 1, del D.Lgs 50/2016 non concorrono ad alimentare il fondo per funzioni tecniche. Le varianti in corso d'opera danno diritto di percepire l'incentivo relativo soltanto se comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto alla somma posta a base d'asta.

L'incentivo in questo caso é calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto al progetto approvato. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 106 comma 2 D.Lgs. 50/2016).

### 7. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale di ripartizione</b>
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	43%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara	15%
4) Direzione lavori	30% <sup>1</sup> da ripartire fra direttore lavori e suoi collaboratori, coordinatore/i in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo/i) e ispettori di cantiere
5) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali	10%
<b>Totale</b>	<b>100%</b>

Nel caso di incarico plurimo affidato alla stessa persona, tutte le singole percentuali stabilite per ogni prestazione indicata nella precedente tabella sono interamente cumulabili, pari alla somma delle stesse.

Le quote di cui al presente articolo vanno applicate anche per gli interventi di pronto intervento e somma urgenza, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono compresi se attivati a seguito della redazione di un progetto e della nomina di un direttore dei lavori.

L'incentivo è dovuto sia in caso di affidamenti a seguito di gara, anche informale, sia mediante affidamenti diretti quando previsto. La base di calcolo è quella dell'importo lordo, cioè comprensivo del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera, se e quando indicati. In caso di varianti l'incentivo viene aggiornato di conseguenza. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese

<sup>1</sup> La quota del 30% è così suddivisa: 10% al coordinatore della sicurezza e 20% al direttore dei lavori e suoi collaboratori

necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Tale riduzione si applica nei confronti dei soggetti responsabili dell'errore o omissione.

## **8. Atti esclusi dall'incentivazione per funzioni tecniche**

Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al comma 2 dell'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, i lavori in amministrazione diretta ed i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti pubblici a termini dell'art. 17.

## **Art. 2 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per incentivare le funzioni di cui agli articoli 102 comma 6 e 113 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - ambito servizi e forniture**

### **1. Quantificazione del fondo incentivante ed individuazione delle attività incentivate**

Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 102 e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituite da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali, nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione). Possono essere incentivate le prestazioni relative a servizi e forniture i cui progetti contengono gli elementi previsti dall'articolo 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché i servizi e le forniture che vengono acquisite attraverso le Centrali di committenza; in quest'ultimo caso l'aliquota relativa alle prestazioni di cui al punto 3 della tabella indicata al comma 5 del presente articolo (predisposizione e controllo delle procedure di bando) viene ridotta del 50%.

La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

Presupposto per il riconoscimento dell'incentivo, oltre ai requisiti sopra indicati, è la previsione delle acquisizioni nei documenti di programmazione dell'amministrazione.

### **2. Graduazione del fondo incentivante**

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dei servizi e delle forniture da acquisire:

- a) Per servizi o forniture fino a € 500.000,00 il fondo è pari al 2% dell'importo a base di gara;
- b) Per servizi o forniture di importo compreso tra € 500.001,00 e € 1.000.000,00 il fondo è pari all'1,8% dell'importo a base di gara;
- c) Per servizi o forniture di importo compreso tra € 1.000.001,00 e € 5.000.000,00 il fondo è pari all'1,6 % dell'importo a base di gara;
- d) Per servizi o forniture di importo compreso tra € 5.000.001,00 e € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,4 % dell'importo a base di gara;
- e) Per servizi o forniture di importo superiore a € 25.000.000,00 il fondo è pari all'1,2% dell'importo a base di gara.

Per i servizi sviluppati su diverse annualità si applicano le seguenti riduzioni:

- 1° anno: coefficiente di riduzione 1,0;
- 2° e 3° anno: coefficiente di riduzione 0,9;
- 4° e 5° anno: coefficiente di riduzione 0,8;
- 6° e 7° anno: coefficiente di riduzione 0,7;
- 8° e 9° anno: coefficiente di riduzione 0,6;
- 10° anno: coefficiente di riduzione 0,5;
- Oltre: coefficiente di riduzione 0,4.

### **3. Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relative alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'articolo 2 comma 2, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, sarà quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso dovrà comprendere anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e andrà a confluire nel fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del presente Regolamento.

### **4. Modalità di destinazione del fondo incentivante**

L'80% del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui all'articolo 2, comma 1, del presente Regolamento, viene ripartito tra il RUP ed i soggetti deputati alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando, alla direzione dell'esecuzione e alla verifica di conformità.

Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie ed alle strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **5. Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale di ripartizione</b>
1) Per forniture e servizi: Responsabile unico del procedimento e collaboratori	35%
2) Per forniture e servizi: Programmazione della spesa (solo per investimenti)	2%

3) Per forniture e servizi: Predisposizione e controllo delle procedure di bando	15%
4) Per servizi: Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	48% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
5) Per forniture: Direzione dell'esecuzione	28% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
6) Per forniture: certificato di regolare esecuzione	20%
<b>Totale per forniture</b>	<b>100%</b>
<b>Totale per servizi</b>	<b>100%</b>

Nel caso di incarico plurimo affidato alla stessa persona, tutte le singole percentuali stabilite per ogni prestazione indicata nella precedente tabella sono interamente cumulabili, pari alla somma delle stesse.

Le quote di cui al presente articolo vanno applicate anche per gli interventi di pronto intervento e somma urgenza, di restauro e risanamento conservativo e di manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono compresi se attivati a seguito della redazione di un progetto e della nomina di un direttore dell'esecuzione.

L'incentivo è dovuto sia in caso di affidamenti a seguito di gara, anche informale, sia mediante affidamenti diretti quando previsto. La base di calcolo è quella dell'importo lordo, cioè comprensivo del ribasso d'asta, degli oneri della sicurezza e del costo della manodopera, se e quando indicati. In caso di varianti l'incentivo viene aggiornato di conseguenza. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Tale riduzione si applica nei confronti dei soggetti responsabili dell'errore o omissione.

Le prestazioni del Direttore dell'esecuzione potranno essere compensate solo ove corrispondano a quelle previste dalle Linee Guida approvate in materia da ANAC.

### **Art. 3 - Personale partecipante alla ripartizione dei compensi incentivanti per lavori, servizi e forniture**

Di norma le attività incentivate con il fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sono svolte con personale interno, salvo motivate eccezioni.

Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dell'ente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, che concorre in maniera specifica alle attività indicate all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Le attività svolte ai sensi del presente Regolamento si intendono rese durante il normale orario di lavoro. Se e quando dovuto rimane invariato il diritto al lavoro straordinario.

#### **1. Individuazione del gruppo di lavoro**

Per ogni opera, lavoro, servizio o fornitura i responsabili di procedimento, prima dell'avvio dell'attività, individuano con specifico provvedimento:

a) nel caso di lavori:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di verifica dei progetti, di progettazione, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza e di collaudo;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione delle attività progettuali, di esecuzione dei lavori e di collaudo e le modalità di valutazione in caso di ritardato adempimento;
- le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in materia;

b) nel caso di servizi e forniture:

- i nominativi dei dipendenti incaricati delle attività di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità;
- i nominativi dei collaboratori delle figure professionali sopra indicate;
- i tempi di ultimazione ed i tempi di esecuzione dei servizi e di acquisizione delle forniture.

Qualora per ragioni organizzative dovesse verificarsi la necessità di modificare il gruppo di lavoro, il RUP, contestualmente al sorgere dell'esigenza, dovrà comunicare, previa motivazione, il nuovo team.

Tali provvedimenti sono comunicati alla Giunta e al responsabile in materia di organizzazione.

I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.

I collaboratori sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica, pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, svolgono materialmente parte o tutto l'insieme di atti e funzioni che caratterizzano l'attività stessa.

Di norma ai collaboratori viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al 35% della corrispondente aliquota. La restante quota viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica.

Qualora si rendesse necessario ridurre o incrementare la quota spettante ai collaboratori sulla base della natura, dell'intensità e della partecipazione attiva degli stessi, tale scelta andrà adeguatamente motivata.

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Ove alcune delle fasi sopra indicate siano eseguite, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., direttamente dal RUP o dal Direttore dei Lavori, la quota relativa all'ulteriore o alle ulteriori fase/fasi espletata/e è/sono ridotta/e del 50% e la differenza è portata in economia.

Il mancato avvio dei lavori/servizi, o la mancata acquisizione delle forniture non preclude l'erogazione dell'incentivo, limitatamente alle attività eseguite, a condizione che si sia pervenuti all'approvazione del

bando o all'avvio della procedura di gara; in questo caso le funzioni del RUP e dei suoi collaboratori saranno compensate nella misura del 50% dell'aliquota spettante.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Dirigente che dispone l'incarico è tenuto ad accertare la sussistenza delle citate situazioni.

## **2. Esclusione del personale dirigenziale della ripartizione dell'incentivo**

Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 35% dell'aliquota prevista al comma 7 dell'articolo 1 del presente Regolamento, per i lavori, e al comma 5 dell'articolo 2 per i servizi e le forniture.

## **3. Eccezioni ai criteri generali di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

Eventuali ripartizioni degli incentivi difformi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento sono consentite in ragione della peculiarità di particolari fasi dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura da realizzare. A tal fine il dirigente provvede con disposizione motivata su proposta del responsabile del procedimento. In tal caso la variazione in aumento o diminuzione della percentuale di incentivo riferita a ciascuna fase non può superare il 25% della percentuale definita nelle tabelle di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 e la maggior quota percentuale viene portata in diminuzione sulla/e percentuale/i riferita/e ad attività meno importanti ai fini dell'opera o lavoro/servizio/fornitura.

## **4. Disciplina delle attività svolte in forma "mista"**

Nel caso di attività svolte in forma "mista" (ovvero con figure interne ed esterne), ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo viene quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura; qualora intere fasi vengano svolte esternamente l'incentivo è riconosciuto nella misura indicata nella tabella di cui al comma 7 dell'articolo 1 e al comma 5 dell'articolo 2 del presente Regolamento, in relazione alle sole attività svolte effettivamente dalla struttura interna.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo per incentivare le funzioni tecniche di cui al presente Regolamento, senza che però la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura che hanno determinato il suddetto incremento.

## **5. Violazione degli obblighi previsti dalla Legge o dal Regolamento**

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla Legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.



## **6. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito lavori**

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del DLgs. 50/2016 (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al Direttore Lavori e suoi collaboratori e al Collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei Lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

## **7. Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione – ambito servizi e forniture**

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

## **8. Principi delle modalità di individuazione del gruppo di lavoro**

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati agli uffici competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

## **9. Principi in materia di valutazione**

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le percentuali di ripartizione di cui alle tabelle riportate nel presente Regolamento all'art. 1, comma 7, e all'art. 2, comma 5, e secondo le indicazioni riportate all'art. 3, comma 1, relativamente alla quota parte dell'attività specifica riconosciuta ai collaboratori. Ai fini dell'attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
- della completezza della funzione svolta;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.

Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo, contengono adeguate motivazioni.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso al Sindaco.

## **10. Funzioni articolate e singole**

Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, direttore lavori e direttori operativi ecc.) compete alla figura principale attestare il ruolo e livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

## **Art. 4 - Modalità di liquidazione dell'incentivo**

### **1. Procedura di liquidazione**

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retribuita e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Ai fini della liquidazione il Dirigente/Responsabile predisponde una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive.

La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

### **2. Individuazione dei tempi di liquidazione delle singole fasi**

Per le attività riferite all'acquisizione di beni e di servizi, nonché alla realizzazione di opere o lavori, la liquidazione dell'incentivo avviene come segue:

a) per l'acquisizione di beni e di servizi:

per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando, di direzione dell'esecuzione, di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione, nonché per l'attività del RUP, la liquidazione viene fatta a cadenza annuale a seguito della dichiarazione di conformità della fornitura o del servizio rilasciata dal RUP. Per le acquisizioni di servizi, qualora non si arrivi all'approvazione della determina di aggiudicazione, le fasi già svolte saranno incentivate avendo a riferimento la data di approvazione della determina a contrarre o, se mancante, la data di pubblicazione del bando o della lettera di invito.

b) per i lavori:

- per l'attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e l'attività del RUP relativa alle predette attività, la liquidazione è effettuata successivamente all'approvazione della determina di aggiudicazione di ciascuna opera e, qualora non si pervenga all'aggiudicazione, la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito;
- per la direzione lavori ed i collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività la liquidazione è effettuata successivamente alla redazione e approvazione dello stato finale e dei collaudi.

### **3. Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **4. Modalità di rendicontazione – ambito lavori**

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a lavori, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 31 agosto per le fasi concluse dal 1/1 al 30/6 del medesimo anno ed entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le fasi concluse dal 1/7 al 31/12 dell'anno precedente. A tal fine verranno presi a riferimento: per le fasi di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e per l'attività del RUP relativa alle predette attività, la data di approvazione della determina di aggiudicazione e qualora non si pervenga all'aggiudicazione la liquidazione avverrà successivamente all'approvazione della determina a contrarre, alla data di pubblicazione del bando o della lettera di invito, mentre per le fasi della direzione lavori e dei collaudi e l'attività del RUP relativa alle predette attività sarà presa a riferimento la data di approvazione dello stato finale dei lavori identificato nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione o nel certificato di ultimazione dei lavori /collaudo.

### **5. Modalità di rendicontazione – ambito servizi e forniture**

Le schede riferite all'incentivo per funzioni tecniche relative a servizi e forniture, dovranno essere presentate agli uffici del personale per gli adempimenti conseguenti, indicativamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo per le acquisizioni giunte alla fase di redazione e approvazione della relazione sullo stato finale entro il 31/12 dell'anno precedente.

## **Art. 5 - Limite individuale ai compensi da corrispondere**

Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente Regolamento eccedano il limite di cui al comma precedente, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

## **Art. 6 - Informazione e confronto**

L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente Regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 7 — Disposizioni diverse ed altri oneri**

### **1. Sottoscrizione degli elaborati**

Gli atti e/o elaborati sono sottoscritti, con timbro e firma, dal tecnico o dai tecnici dell'ente che assumono la responsabilità professionale del progetto, individuati nell'atto di conferimento dell'incarico e che, secondo le norme di diritto privato e della deontologia professionale, possono essere definiti autori e titolari del progetto, la cui proprietà spetta all'Ente.

Il timbro, con l'indicazione del titolo professionale, del nominativo, della qualifica del tecnico, dell'eventuale Ordine o Collegio professionale territoriale di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione, deve essere posto sul frontespizio degli elaborati recante anche l'indicazione della struttura di appartenenza, area funzionale, settore, ufficio o unità operativa.

### **2. Utilizzazione degli elaborati**

Il progetto resta sempre nella piena disponibilità dell'amministrazione committente, la quale può usarlo a propria discrezione purché per le finalità pubbliche perseguite al momento dell'incarico.

Gli elaborati/progetti possono essere utilizzati dai dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale. I responsabili delle strutture competenti sono tenuti a tal fine, su richiesta del dipendente interessato anche se non più in servizio, a certificare le prestazioni svolte e la regolarità delle stesse.

Per quanto non diversamente disposto dal Regolamento, sono fatte salve le norme vigenti sui diritti d'autore.

### **3. Spese**

Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'amministrazione.

La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per la redazione dei progetti è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'amministrazione. Il servizio economato e gli altri servizi preposti o connessi alla gestione dei beni e all'acquisto dei materiali devono adottare procedure idonee e semplificate al fine di consentire un celere e ordinato svolgimento delle prestazioni tecniche.

## **Art. 8 — Disposizioni transitorie e finali**

### **1. Campo di applicazione e disciplina transitoria**

Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il

relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto o programma di acquisizioni.

E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici.

## **2. Disposizione finale**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.